



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 246/10^A recante: "Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture".

Proponente Proposta di legge n. 246/10^A: Orlandino Greco.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 08.06.2017.

Assegnata in data 13.06.2017 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo (non draftato) licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 10 dicembre 2018

Relazione

La presente proposta di legge mira a favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria, al fine di conseguire obiettivi quali la riduzione delle emissioni inquinanti e la salvaguardia dell'ambiente con una conseguente diminuzione dei rischi per la salute dei cittadini dovuta principalmente al minor consumo di combustibili fossili, all'utilizzo di sistemi di propulsione alternativa e all'incremento del numero circolante di veicoli elettrici.

In diverse aree della regione, soprattutto nei centri urbani più popolosi e in prossimità delle zone industriali, il livello di inquinamento atmosferico, dovuto soprattutto al particolato aerodisperso (PM_{2,5}) prodotto dai veicoli privati in circolazione, registra dati in crescita, anche se non preoccupanti come in altre zone d'Italia dove, però, tante sono le iniziative che sindaci e presidenti di regione hanno adottato ed adottano per regolamentare il traffico veicolare.

La riduzione delle emissioni in atmosfera, infatti, limita i danni ambientali e per la salute causati dall'inquinamento atmosferico e quindi anche i danni economici dovuti sia ai costi di bonifica, sia ai costi delle cure a cui sono sottoposti i pazienti che si ammalano per patologie riconducibili all'inquinamento.

Il progetto VIIAS (valutazione integrata dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sull'ambiente e sulla salute in Italia), coordinato dal dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle università di Firenze, di Urbino e La Sapienza di Roma dimostra che, nel 2020, riducendo del 20 per cento i livelli di PM_{2,5} nelle città italiane si registrerebbero circa 10.000 morti premature in meno e riducendo della stessa quantità le concentrazioni di ossidi di azoto circa 15.000.

È confermato che la mobilità urbana contribuisca in maniera preponderante al riscaldamento dell'atmosfera terrestre che si sta registrando dalla metà del XX secolo ad oggi, tanto che sono in atto iniziative mirate a contenere tale fenomeno:

- la strategia Europa 2020 mira a promuovere i veicoli a basso impatto ambientale al fine di ridurre le emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto al 1990;
- il Libro bianco dei trasporti adotta la strategia "Trasporti 2050 verso un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile" e punta alla riduzione del 60 per cento delle emissioni di anidride carbonica nei trasporti promuovendo, tra gli altri, l'utilizzo di veicoli a trazione elettrica nelle città europee;

- la comunicazione COM (2012) 636 finale della Commissione europea, dell'8 novembre 2012, «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», mira a mantenere un'industria automobilistica di livello mondiale che produca i veicoli più sicuri e più efficienti nell'uso energetico e che offra posti di lavoro altamente qualificati a milioni di persone.

In considerazione di ciò, con la presente proposta di legge si tenta di lanciare un nuovo settore, quello dei veicoli a trazione elettrica, anche nella nostra regione, cercando di portare nuovi investimenti che rilancino il mercato degli autoveicoli, creino occupazione e contribuiscano a rendere ancora più sostenibile l'offerta turistica di cui la nostra regione è ricca.

Nel merito, quindi, la proposta di legge prevede, una grossa defiscalizzazione quale via preferenziale per favorire in tempi brevi lo sviluppo della mobilità elettrica nella regione Calabria.

Il testo della proposta, è articolato come segue:

- *articolo 1*, individuazione dell'oggetto e delle finalità legati prettamente a politiche virtuose, quali diminuzione di emissioni e tutela della salute e dell'ambiente nonché all'incremento dell'economia circolare;
- *articolo 2*, definizioni;
- *articolo 3*, disposizioni per le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, distinte in regionali, nazionali e di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
- *articolo 4*, valorizzazione della condivisione dei punti di distribuzione di energia elettrica, mirata ad agevolare la diffusione dei veicoli elettrici sull'intero territorio regionale;
- *articolo 5*, gratuità delle ricariche dei veicoli elettrici, presso i punti di ricarica pubblici, per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;
- *articolo 6*, esenzione dalle tasse automobilistiche per tre anni per i veicoli elettrici e per quelli sottoposti a «retrofitting elettrico»;
- *articolo 7*, incentivi per l'acquisto di un veicolo elettrico di nuova immatricolazione, previa rottamazione di vecchi veicoli, per una durata di tre anni;
- *articolo 8*, incentivi per la riconversione elettrica dei veicoli (in linea con quanto previsto dal decreto nazionale «retrofit»);
- *articolo 9*, registro dei punti di ricarica liberamente consultabile contenente localizzazione, fonte di produzione dell'energia elettrica erogata e tecnologia della presa;
- *articolo 10*, disposizioni finanziarie;
- *articolo 11*, entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico « finanziaria

Titolo: Legge regionale recante « Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture»

- *articolo 1*, individuazione dell'oggetto e delle finalità legati prettamente a politiche virtuose, quali diminuzione di emissioni e tutela della salute e dell'ambiente nonché all'incremento dell'economia circolare;
- *articolo 2*, definizioni;
- *articolo 3*, disposizioni per le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, distinte in regionali, nazionali e di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
- *articolo 4*, valorizzazione della condivisione dei punti di distribuzione di energia elettrica, mirata ad agevolare la diffusione dei veicoli elettrici sull'intero territorio regionale;
- *articolo 5*, gratuità delle ricariche dei veicoli elettrici, presso i punti di ricarica pubblici, per tre anni dalla data di entrata in vigore della

legge;

- *articolo 6*, esenzione dalle tasse automobilistiche per tre anni per i veicoli elettrici e per quelli sottoposti a "retrofitting elettrico";
- *articolo 7*, incentivi per l'acquisto di un veicolo elettrico di nuova immatricolazione, previa rottamazione di vecchi veicoli, per una durata di tre anni;
- *articolo 8*, incentivi per la riconversione elettrica dei veicoli (in linea con quanto previsto dal decreto nazionale "retrofit");
- *articolo 9*, registro dei punti di ricarica liberamente consultabile contenente localizzazione, fonte di produzione dell'energia elettrica erogata e tecnologia della presa;
- *articolo 10*, disposizioni finanziarie;
- *articolo 11*, entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico finanziaria - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Legge regionale recante "Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture".

Per gli interventi previsti dalla presente legge e per ogni attività o azioni che la Regione ritiene utile attivare, il cui ammontare previsto della spesa corrispondente è determinato nel prospetto che segue, è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

Le somme preventivate sono strettamente necessarie allo sviluppo della fase di avvio della legge e sono complessivamente determinate in base al prospetto più dettagliato di seguito specificato:

Tab. 1 - Piano spesa prima annualità

	Voci di spesa	Euro annui	Utilizzo
	Voci di spesa a gravare su bilancio regionale	Limite massimo	
	Art. 3 (reti di ricarica)	€ 500.000,00	Realizzazione di 100 colonnine di ricarica all'aperto
	Art. 5 (gratuità delle ricariche)	€ 2.000,00	Copertura per ricarica vetture gratis da colonnine pubbliche
	Art. 6 (Esenzione tasse automobilistiche)	€ 10.000,00	Copertura per mancato gettito tassa automobilistica
	Art. 7 (Incentivi all'acquisto dei veicoli a trazione elettrica)	€ 72.000,00	Contributo per acquisto veicoli elettrici nuovi
	Art. 8 (Incentivo per la riconversione elettrica dei veicoli "retrofit")	€ 16.000,00	Contributo per conversione vetture ad alimentazione completamente elettrica

L'articolo 1 della presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale con l'individuazione dell'oggetto e delle finalità della presente legge.

L'articolo 2 della presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale con le definizioni.

L'articolo 4 della presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale.

L'articolo 9 della presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale. L'istituzione infatti del registro pubblico sul portale della regione Calabria dei punti di ricarica standard e a potenza elevata non comporta oneri, trattandosi di semplice elenco dei punti di ricarica presenti sul territorio regionale redatto dall'assessorato competente e/o dal personale del dipartimento.

L'articolo 10 della proposta di legge contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 11 della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Riguardo alla previsione dell'articolo 3 sulla base della indagine di mercato effettuata l'acquisto, realizzazione e installazione di una colonnina di ricarica pubblica ha un costo di circa 5.000,00 cadauna. Pertanto si è previsto l'installazione di un numero di 100 colonnine di ricarica all'aperto, per un totale di Euro 500.000,00 realizzazione.

Riguardo la previsione dell'articolo 5, sulla stima effettuata del numero delle auto elettriche attualmente presenti in Calabria ed una stima delle auto elettriche che verranno acquistate nei prossimi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si è previsto un costo a carico del bilancio regionale di circa 2.000,00 annui per garantire gratuità delle ricariche dei veicoli elettrici presso i punti di ricarica rapida e veloce.

Riguardo la previsione di cui all'articolo 6 circa l'esenzione della tassa automobilistica per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come incentivo ai proprietari di nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica immatricolati dall'anno di entrata in vigore della presente legge, si è stimato un costo di Euro 10.000,00 annui come mancato gettito della tassa automobilistica.

Riguardo la previsione di cui all'articolo 7 che prevede un contributo di Euro 3.000,00 sul costo complessivo del veicolo, per i nuovi acquisti di veicoli elettrici di nuova immatricolazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che consegnano per la rottamazione un veicolo a propulsione endotermica, si è calcolato un costo di Euro 72.000,00 per un numero pari a 24 vetture annue.

Riguardo la previsione di cui all'articolo 8 che prevede un contributo pari al 20 % del costo sostenuto per l'intervento, riconosciuto ai proprietari dei veicoli a motore endotermico, residenti nel territorio regionale, che intendono modificare il proprio mezzo in un veicolo alimentato esclusivamente ad energia elettrica, si è stimato un costo di Euro 16.000,00, pari a circa 12 vetture modificate ogni anno, considerando che il costo medio per l'intervento è di circa 7.000,00 Euro. Per cui il contributo pari al 20% del costo complessivo dell'intervento è di Euro 1.400,00 per ogni vettura

* * *

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente, imputando a un capitolo di spesa di nuova istituzione all'interno del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 600.000,00 annui per l'esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020. Si provvede mediante l'utilizzo del Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Missione programma U.20.03	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Fondo speciale di parte corrente	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00

Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture**Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge persegue l'obiettivo di favorire la diffusione di veicoli privati a propulsione interamente elettrica, mediante lo sviluppo della rete infrastrutturale per la ricarica delle batterie dei suddetti veicoli, con le finalità di ridurre la dipendenza del settore dei trasporti dai combustibili fossili e diminuire le emissioni inquinanti per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente favorendo l'economia circolare.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per reti: le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 134, di seguito denominato «decreto-legge n. 83 del 2012»;
- b) per veicoli elettrici: i veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 83 del 2012;
- c) per punti di ricarica standard: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 Kw, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
- d) per punti di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del d.lgs. 257/2016.

Art. 3

(Reti di ricarica)

1. Le reti costituiscono infrastrutture strategiche di prevalente interesse regionale, e come tali sono considerate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili in ottemperanza alle finalità di cui all'articolo 1.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con proprio regolamento:
 - a) stabilisce i criteri della dotazione dei punti di ricarica standard e di potenza elevata sull'intero territorio regionale;
 - b) stabilisce i tempi, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 257/2016, e le modalità di realizzazione delle reti e dei punti di ricarica standard o di potenza elevata che devono essere pubblicamente accessibili nel rispetto del limite temporale massimo inderogabile stabilito dal comma 5;
 - c) individua i punti ricarica standard sulla rete stradale, presso gli impianti stradali di carburanti, le stazioni di rifornimento e le stazioni di servizio, esistenti o di prossima costruzione, da realizzare a cura dei proprietari degli stessi impianti e stazioni. I punti di ricarica standard devono permettere la ricarica di almeno due veicoli contemporaneamente e saranno individuati in modo da garantire la copertura più omogenea possibile dell'intero territorio regionale;
 - d) individua punti di ricarica standard nelle aree urbane ed extraurbane presso gli impianti stradali di carburanti, le stazioni di rifornimento e di servizio, esistenti o di prossima costruzione, presso le università, le scuole, gli ospedali, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali, i cinema ovvero altri punti di aggregazione, con almeno 100 posti auto nei parcheggi a disposizione, da realizzare a cura dei proprietari degli stessi. Ciascuno dei punti di ricarica di cui alla presente lettera deve permettere la ricarica di almeno due veicoli in due aree di parcheggio adiacenti;
 - e) individua altri punti di ricarica di potenza elevata e standard in luoghi diversi da quelli previsti dalle lettere c) e d), al fine di rendere più omogenea possibile la distribuzione delle zone di ricarica sul territorio regionale;
 - f) stabilisce una tariffazione agevolata per i periodi in cui non è garantita la gratuità della ricarica ai sensi dell'articolo 6.
3. I punti di ricarica standard e di potenza elevata di cui al comma 2, devono essere accessibili al pubblico in modo non discriminatorio.
4. I proprietari degli impianti stradali di carburanti, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, di cui al comma 2, che non ottemperano a quanto disposto dal presente articolo entro l'anno 2020, sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00 per stazione di ricarica standard e di potenza elevata previste dal piano regionale ma non installata.
5. La regione Calabria garantisce l'accesso del pubblico ai punti di ricarica che devono essere equamente distribuiti nel territorio regionale in base al numero degli abitanti e all'estensione del territorio interessato secondo i seguenti parametri:
 - a) almeno 60 punti di ricarica accessibili entro il 2019;
 - b) almeno 140 punti di ricarica accessibili entro il 2020;
 - c) almeno 240 punti di ricarica accessibili entro il 2021.

Art. 4

(Condivisione dei punti di ricarica standard e di potenza elevata)

1. I punti di ricarica standard e di potenza elevata possono essere messi in condivisione, mediante accesso pubblico, da privati, condomini o aziende, purché dotati di adeguata certificazione elettrica.

Art. 5

(Gratuità delle ricariche)

1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, le ricariche dei veicoli elettrici presso i punti di ricarica standard e di potenza elevata pubblici sono gratuite.

Art. 6

(Esenzione dalle tasse automobilistiche)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, i proprietari di nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica immatricolati dall'anno 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di numero tre anni.

2. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, i proprietari di veicoli alimentati ad energia elettrica sottoposti ad intervento di "retrofitting elettrico", secondo quanto disposto dal decreto 01 dicembre 2015, n. 219 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dall'anno 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di numero tre anni.

Art. 7

(Incentivi all'acquisto dei veicoli a trazione elettrica)

1. La regione Calabria, su richiesta dell'acquirente, da presentare al dipartimento regionale competente, riconosce, a coloro che, residenti sul territorio regionale, acquistano un veicolo elettrico di nuova immatricolazione e che consegnano per la rottamazione un veicolo a propulsione endotermica, un contributo pari a 3.000, 00 euro sul costo complessivo del veicolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per i veicoli elettrici acquistati e immatricolati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

- a. il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato;
- b. il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del nuovo veicolo elettrico, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o a uno dei familiari conviventi;
- c. nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo di cui al punto a).

3. La non ottemperanza anche solo ad una delle disposizioni del comma 2 comporta il mancato riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

Art. 8

(Incentivo per la riconversione elettrica dei veicoli " retrofit")

1. La Regione riconosce ai proprietari dei veicoli a motore endotermico, residenti nel territorio regionale, che intendono modificare il proprio mezzo in un veicolo alimentato esclusivamente ad energia elettrica, un contributo pari al venti per cento del costo sostenuto per l'intervento.

2. I veicoli riconvertiti ad alimentazione esclusivamente con energia elettrica sono parificati, ai fini della presente legge, ai veicoli elettrici.

Art. 9

(Registro dei punti di ricarica standard e di potenza elevata)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la regione Calabria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un registro pubblico unitario dei punti di ricarica standard e di potenza elevata pubblici e privati, se pubblicamente accessibili, nel quale siano individuati i punti di ricarica presenti sul territorio regionale, specificando la loro localizzazione, la fonte di produzione dell'energia elettrica erogata e la tecnologia della presa.
2. Il registro di cui al comma 1 è liberamente consultabile nel sito internet istituzionale della regione Calabria. I dati presenti su tale registro sono in formato aperto ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 e di euro 1.200.000,00 per le annualità 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 11

(Entrata in vigore della presente legge)

1. La presente legge entra in vigore a partire dal sessantesimo giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della regione Calabria.